


CITTÀ DI NICHELINO
(Città metropolitana di Torino)


Proposta n.
di

DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO
SEGRETERIA CC/GC

L'Istruttore
Manuela Bergantin



Il Presidente del Consiglio Comunale
Raffaele Riontino



per ☐ LA GIUNTA COMUNALE

per ☒ IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **ORDINE DEL GIORNO RELATIVO A: "GENITORI ALLA PARI
NELL'INTERESSE DEL MINORE: DOPPIO COGNOME E PATERNITÀ
SOSTANZIALE"**

Visto l'Ordine del Giorno prot. n. 19720 relativo a: "Genitori alla pari nell'interesse del minore: doppio cognome e paternità sostanziale", presentato per la discussione in Consiglio Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune, in particolare l'art. 80;

Richiamato il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE

La discussione dell'Ordine del Giorno prot. n. 19720 relativo a: "Genitori alla pari nell'interesse del minore: doppio cognome e paternità sostanziale", allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

Fuol'asera, Sono ad inviare odg per il consiglio comunale prossimo venturo. Ringrazio anticipatamente per la presa visione. Cordiali saluti, La consigliera Erica Bevilacqua

COPIA DI LAVORO

CITTÀ DI NICHELINO

Al Consiglio Comunale di Nichelino

ODG: Genitori alla pari nell'interesse del minore: doppio cognome e paternità sostanziale

PREMESSO CHE:

- dalla lettura dell'art. 143 del Codice Civile in combinato disposto con l'articolo 30 della Costituzione si evince che i genitori hanno uguali diritti e doveri nei confronti della cura dei figli e delle figlie;
- le madri e/o i padri debbano implicitamente godere di una condizione e stato di parità, anche nel rispetto degli articoli 2, 3 e 20 della Costituzione;
- il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

VISTO CHE:

- tale equo trattamento non è riconosciuto.

DAL MOMENTO IN CUI:

- nell'ordinamento italiano la normativa vigente prevede, per il/la nato/a, la regola dell'automatismo del cognome del padre (in tal senso gli articoli 237, 262 e 299 del Codice Civile, l'articolo 72, primo comma, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e gli articoli 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);
- il *congedo obbligatorio* è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti successivamente al 1° gennaio 2021.

Il *congedo facoltativo* prevede un ulteriore giorno di congedo utilizzabile dal padre solo nel caso in cui la madre lavoratrice rinunci a un giorno del proprio congedo di maternità. Deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo).

Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità. Entrambi i congedi possono essere fruiti anche nel caso di morte perinatale del minore.

CONSIDERATO CHE:

- la Corte Europea dei diritti dell'uomo, pronunciatisi nel caso *Cusan e Fazzo C. Italia* 2014, ha statuito che la regola secondo la quale a un figlio o figlia "legittimi" è attribuito il solo cognome

paterno, senza alcuna possibilità di deroga, risulta "eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne" e in contrasto con il principio di uguaglianza tra i coniugi; l'impossibilità di derogare alle disposizioni che impongono l'attribuzione al/alla neonato/a del cognome paterno costituisce una palese violazione dell'articolo 14, rubricato *Divieto di discriminazione*, in combinato disposto con l'articolo 8, rubricato *Diritto e rispetto della vita privata e familiare* della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

- la Consulta, con la sentenza n. 286 del 2016, relatore Giuliano Amato, è intervenuta in materia dichiarando incostituzionale la normativa nella parte in cui non consente ai genitori, d'accordo tra loro, di attribuire anche il cognome della madre. Dunque, alla luce di tale intervento, solo se i genitori concordano possono aggiungere al cognome del padre quello della madre (e solo come secondo cognome) e in assenza di tale accordo residua la generale previsione dell'attribuzione automatica del cognome paterno al/alla nato/a;
- la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, il 27 Aprile 2022 esaminando le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell'ordinamento italiano, l'attribuzione del cognome ai figli, ha dichiarato illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- nel solco del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due;
- la Corte ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

CONSIDERATO CHE:

- le madri hanno ancora difficoltà a conciliare lavoro e famiglia per l'inefficienza dello strumento del congedo di paternità;
- le donne sono sottoposte a colloqui di lavoro che non mirano al riconoscimento delle loro competenze, ma a domande discriminatorie volte a indagare sul loro desiderio di maternità e come pensano di conciliarlo con il mondo del lavoro;
- il retaggio culturale imbriglia la donna nel ruolo di "madre accudente" e il padre nella figura dell' "uomo lavoratore" il cui compito sia quello di sostenere la sua famiglia.

VALUTATO CHE:

- l'intervento del legislatore in materia di attribuzione del doppio cognome non sia più procrastinabile in quanto, per le ragioni illustrate in premessa, la regola dell'automatismo del cognome paterno non risponde al principio di eguaglianza tra i genitori, ex art. 3 e 29 della Costituzione, e nemmeno al principio del migliore interesse del nato e della nata, ex art. 2 della Costituzione, la cui identità dovrebbe rispecchiare entrambe le famiglie di origine;
- le continue discriminazioni subite dalle madri sul luogo di lavoro non fanno che incrementare il *gender pay gap* e il *soffitto di cristallo*, barriera sociale che limita l'accesso alle posizioni lavorative apicali alle donne;
- tali modelli patriarcali ledono il *best interest of the child*.

SI IMPEGNA

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale tutta a:

- a farsi parte attiva in tutte le opportune sedi nazionali affinché venga modificata l'attuale regola dell'automatismo del cognome paterno poiché in contrasto tanto con il principio di eguaglianza tra i genitori quanto con il principio del *best interest of the child*, la cui identità dovrebbe rispecchiare entrambe le famiglie di origine;
- a farsi parte attiva in tutte le opportune sedi nazionali affinché venga finalmente riconosciuto il congedo parentale di almeno 3 mesi per i padri;
- la revisione dell'intero istituto del congedo parentale affinché sia un strumento più efficace e paritario;
- a promuovere una rivoluzione culturale attraverso la formazione e l'educazione della collettività rivolta a distruggere i retaggi patriarcali che permeano la società in favore di una realtà inclusiva e paritaria in cui, inoltre, le madri e i padri possano esercitare il loro ruolo in condizioni lavorative e familiari prive di discriminazioni;
- a inviare il presente atto alla Città Metropolitana, alla Regione Piemonte, al Consiglio dei Ministri e al Parlamento.

Alla firma: